Legge regionale 18 novembre 1976 , n. 60 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 23

(3)(4)(5)(6)

Le sovvenzioni previste dall' articolo 22 possono essere utilizzate:

1) per la conservazione, il restauro e l' incremento delle collezioni e delle raccolte;

2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;

3) per l' organizzazione e l' allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

4) per l' attuazione di iniziative culturali e didattiche;

5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull' attività del museo;

6) per l' acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;

7) per l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d' interesse locale.

(1)

I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1979

2 Secondo comma sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015

4 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

5 L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016